



COMUNE di ROE' VOLCIANO
Provincia di Brescia

PROGETTO

per l'affidamento della concessione del servizio di Asilo Nido -

CAPITOLATO SPECIALE

TITOLO I – DISCIPLINA

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Capitolato disciplina le caratteristiche qualitative, le specifiche tecniche e le modalità di erogazione del servizio di asilo nido.
2. Il presente Capitolato è parte del progetto del servizio approvato con provvedimento numero ____ del 9 giugno 2017 a norma dei commi 14 e 15 dell'articolo 23 del Codice.

Articolo 2 – Normativa e rinvio

1. La disciplina della procedura di gara e del successivo rapporto contrattuale di diritto privato è contenuta nei documenti denominati “*bando e disciplinare*” e nel presente capitolato speciale, disciplina che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
2. Per tutto quanto non previsto in tali documenti, si rinvia al **Codice**, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, nonché ai provvedimenti attuativi del Codice medesimo e ad ogni altra norma regolatrice gli appalti pubblici.

Articolo 3 – Concessione di servizi

1. A norma dell'articolo 3, comma 1, lettera vv) del Codice, è *concessione di servizi*, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

Articolo 4 – Normativa di riferimento

1. Il nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia, e dovrà essere pertanto condotto nel rispetto della legge 6 dicembre 1971 n. 1044, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 *Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*, delle Leggi Regionali 14 dicembre 2004, n. 34 e 12 marzo 2008, n. 3, dalle Deliberazioni della giunta regionale della Lombardia n. 7/20588 dell'11.02.2005, n. 7/20943 del 16.02.2005 e dalle Circolari regionali n. 35 del 24.08.2005, n. 45 del 18.10.2005, n. 18 del 14.06.2007.

TITOLO II – CONTENUTI TECNICI

CAPO I – CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

Articolo 5 – Finalità della concessione

1. La finalità della presente concessione è offrire il servizio educativo di asilo nido quale servizio pubblico educativo e sociale rivolto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra 9 e 36 mesi di età che concorre alla loro formazione, in stretta collaborazione con la famiglia.
2. L'asilo nido garantisce l'armonico sviluppo psicofisico dei bambini, proponendosi quale luogo educativo, pedagogico e socializzante, ad integrazione e supporto dell'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini, e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico-educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.
3. I contenuti educativi dell'asilo nido comunale che discendono dalle predette finalità di armonico sviluppo del bambino devono essere orientati:
 - allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze;
 - allo sviluppo di positive relazioni interpersonali;

- all'accoglienza dei bisogni di sicurezza e contenimento, di nutrimento, di ritmo adeguato di attività e di riposo;
 - all'attività socio- pedagogica e ludica.
4. L'applicazione di detti orientamenti è affidata alla competenza degli educatori in una dimensione di libertà didattica e di continua ricerca, approfondimento e aggiornamento della professionalità.
5. I concorrenti dovranno incentrare la propria offerta educativa sui seguenti criteri generali:
- pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Roè Volciano, disciplinanti il servizio asilo nido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate;
 - sviluppare un'offerta di servizio qualitativamente elevata, anche innovativa, rispondente ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di nido d'infanzia è deputato, in raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale;
 - attuare un servizio in grado di offrire soluzioni flessibili negli interventi e di prossimità alle famiglie;
 - programmare le attività educative con particolare attenzione alle tematiche dell'inclusione sociale, della prevenzione primaria e del rispetto e valorizzazione dell'ambiente,
 - mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia e all'efficienza;
 - supportare l'assetto gestionale ed organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, ad un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

Articolo 6 - Oggetto della concessione

1. Oggetto della presente concessione è la gestione del servizio pubblico, educativo e sociale, di asilo nido ospitato nella struttura di proprietà comunale sita in Via degli Alpini numero 4 a Roè Volciano.
2. Nello specifico, il servizio di asilo nido richiede la gestione del servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la distribuzione e l'assistenza ai pasti, la pulizia e l'igiene dei locali e tutto ciò che è connesso alla regolare gestione di un asilo nido che ospita utenti da 9 a 36 mesi di età, per 47 settimane all'anno, indicativamente, da settembre a luglio e per 9 ore giornaliere.
3. Il servizio di asilo nido, che il Concessionario dovrà garantire per conto del Comune, ma in nome proprio e a proprio rischio, è costituito dalle seguenti prestazioni minime:
 - progettazione e gestione delle attività educative e socio-pedagogiche;
 - attività ausiliarie, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
 - servizio di somministrazione e assistenza ai pasti, esclusa pertanto la preparazione che viene effettuata in economia dal Comune;
 - fornitura di presidi igienico-sanitari;
 - manutenzione ordinaria della struttura, ovvero del bene immobile, dell'annessa area verde di pertinenza e degli impianti;
 - manutenzione ed eventuale sostituzione di giochi, arredi ed attrezzature usurate e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
 - gestione amministrativa, compresi il rimborso al Comune della spesa per la fornitura di energia elettrica, gestione calore e acqua, la riscossione delle rette mensili a carico delle famiglie sulla base delle indicazioni fornite dal Comune in fase di ammissione al servizio, con connessa gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità e recupero coattivo delle somme.
4. Alle predette prestazioni minime si sommano i servizi "aggiuntivi", quali attività eventuali, integrative, innovative e sperimentali, realizzabili in modo autonomo dal Concessionario e rispondenti alla *mission* del servizio, secondo il progetto proposto in sede di gara.
5. I servizi "aggiuntivi", da svolgere all'interno dei locali del nido in orario e/o in giorni diversi dallo svolgimento del servizio "ordinario" ed anche in giorni prefestivi e/o festivi, sono rivolti alle famiglie dei piccoli ospiti, compresi i familiari stretti (nonni, fratelli, ecc.), prevedendone eventualmente anche il loro coinvolgimento attivo.
6. Il Concessionario descriverà nel progetto presentato in fase di gara quali servizi aggiuntivi desidera proporre all'utenza; tuttavia, per esigenze sorte successivamente in base all'andamento della gestione durante l'anno educativo, potranno essere presentate nuove proposte realizzabili previa autorizzazione del Comune.

7. Il Concessionario ha autonomia di progettazione e gestione di tali servizi che, a titolo esemplificativo, possono essere:
- Ampliamento della fascia oraria di apertura;
 - Ampliamento del calendario (sabato o giornate non previste dal calendario approvato annualmente);
 - Servizio di nido estivo, da attuarsi durante il mese d'agosto;
 - Altri eventuali servizi da programmare ed effettuare nei tempi di sospensione dell'attività ordinaria.
8. Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi, saranno raccolte direttamente dal Concessionario. Il Concessionario comunicherà al Comune il numero e gli elenchi degli iscritti agli eventuali servizi aggiuntivi organizzati.
9. In ogni caso, i rapporti economico-finanziari derivanti da tali attività e servizi aggiuntivi, saranno regolati e gestiti autonomamente dal Concessionario con le famiglie, senza che da ciò derivi alcun coinvolgimento e/o responsabilità del Comune.

Articolo 7 - Durata della concessione e opzione di rinnovo

1. La durata della concessione del servizio è di anni 2 (due) per gli anni educativi 2017/2018 e 2018/2019, quindi fino al 31 luglio 2019.
2. Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
3. Ad insindacabile giudizio del Comune, il contratto potrà essere rinnovato, per una sola volta, per una durata ed un importo non superiori a quelli del contratto iniziale (art. 35 co. 4 del **Codice**). Il valore dell'eventuale rinnovo viene computato per la determinazione del valore complessivo della concessione ai fini dell'applicazione delle soglie UE.
4. L'eventuale rinnovo avverrà previa comunicazione almeno tre mesi prima della scadenza, e dovrà essere perfezionata con atto espresso dal Comune.

Articolo 8 - Valore della concessione

1. Il valore presunto della concessione ammonta:
 - per il biennio 2017/2019: euro 227.700,00;
 - per il quadriennio comprensivo dell'opzione di rinnovo: euro 455.400,00.
2. Il valore complessivo della concessione è stato così stimato con riferimento alle entrate presunte per l'intera durata contrattuale, al netto dell'IVA.
3. Le entrate presunte sono la risultanza del seguente calcolo:
 euro 575,00 (prezzo mensile per bambino, IVA esclusa, corrispondente al costo/bimbo medio mensile stimato nel 2015 in gestione diretta comunale per un utente a tempo pieno)
 * 18 (numero massimo iscritti tempo pieno, secondo gestione comunale)
 * 44 (mesi di durata della concessione)
 = euro 455.400,00.
4. Il valore, così determinato in via presuntiva, corrisponde al valore massimo teoricamente possibile, derivante da un'utenza composta da 18 bambini, frequentanti il servizio di asilo nido a tempo pieno per tutto il periodo relativo alla concessione (44 mesi).
5. L'importo così determinato è finalizzato esclusivamente all'individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del **Codice**.
6. Per la determinazione dei costi di gestione della struttura, viene fornito l'elenco delle spese di funzionamento riferito all'anno finanziario 2015 a gestione comunale in economia.

<i>Voci di costo</i>	
Coordinatore/educatore	n.1 tempo pieno
Educatore	n. 1 tempo pieno
Personale Ausiliario	n. 1 tempo pieno
Resp. Amm.	Quota
Sostituzioni	3.000,00
Costo del personale indicato, oneri a carico dell'ente e IRAP inclusi	100.000,00
energia elettrica e acqua	

gestione calore	
Utenze	5.500,00
Altre spese (manutenzione ordinaria, attrezzature, ecc.)	8.500,00
Totale	114.000,00

Articolo 9 - Remunerazione del servizio

1. La presente concessione trae remunerazione come segue:
 - a) **rette corrisposte dall'utenza per il servizio di asilo nido:**
 - a.1) per il numero di posti convenzionati dal Comune (per l'anno educativo 2017/2018 n. 18 bambini): nella misura della retta quota fissa, esclusa la mensa, stabilita annualmente dalla giunta comunale sulla base della fascia ISEE di appartenenza della famiglia (per l'anno educativo 2017/2018 vedi art. 12);
 - a.2) per gli altri iscritti, ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente punto a.1) e sino alla copertura dei 30 posti per i quali la struttura è idonea, sulla base del corrispettivo mensile definito in sede di gara;
 - b) **altre entrate corrisposte dall'utenza per servizi aggiuntivi di cui all'articolo 6 commi 4 e ss. del presente capitolato speciale**, secondo le tariffe stabilite autonomamente dal Concessionario;
 - c) **prezzo a carico del Comune**: differenza tra importo del corrispettivo mensile definito in sede di gara e quota fissa della retta stabilita annualmente dal Comune per i posti convenzionati nel numero anch'esso indicato annualmente dal Comune (precedente punto a.1); tale somma è trasferita per conto dell'utente, quale abbattimento della retta per le famiglie residenti sulla base della certificazione ISEE, per le sole rette effettivamente addebitabili.
2. La retta, quota fissa, a carico dell'utenza di cui al punto a.1), stabilita annualmente dalla giunta comunale entro il 31 marzo per l'anno successivo, è riferita ad un utilizzo del servizio a tempo pieno. Nel caso di frequenza del bambino a tempo parziale, la quota fissa della retta (lett. a.1) ed il prezzo (lett. c) si riducono all'85% per l'anno educativo 2017/2018. Il Comune stabilisce annualmente le rette anche per gli iscritti a tempo parziale.
3. Le rette di frequenza, quota fissa, saranno versate direttamente dagli utenti al Concessionario con cadenza mensile; spetta, quindi, a quest'ultimo il recupero di quelle non pagate. Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.
4. Le tariffe per gli eventuali servizi "aggiuntivi" del servizio nido, verranno versate anch'esse direttamente dagli utenti al Concessionario.
5. Il Comune garantisce al Concessionario, unicamente per l'utenza convenzionata di cui al punto a.1), il prezzo di cui alla lettera c) necessario a garantire l'introito del corrispettivo mensile del servizio a bambino, offerto in sede di gara.
6. Il corrispettivo mensile del servizio a bambino, determinato dall'esito di gara, si riduce all'aumentare della tariffa a carico dell'utenza, così come aumenta al ridursi della tariffa a carico dell'utenza. Es: tariffa a carico dell'utente da euro 310,00 ad euro 330,00 (+ euro 20,00) = prezzo mensile a carico del Comune da euro 265,00 a euro 245,00 (- euro 20,00).
7. Tale corrispettivo, come determinato ai sensi dei commi precedenti, sarà versato dal Comune su presentazione di regolare fattura mensile con riferimento al numero di utenti effettivamente inseriti nel mese rispetto al numero di posti convenzionati, con liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento.
8. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune, tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del contratto di concessione, nonché qualsiasi onere espresso e non del presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
9. Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del **Codice**.
10. Eventuali contributi da Enti pubblici per la gestione del nido o per la manutenzione o adeguamento del fabbricato, spettano esclusivamente e per intero al Comune concedente.

CAPO II – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Articolo 10 - Ricettività e descrizione della struttura

1. L'asilo nido ha sede nell'immobile di proprietà del Comune di Roè Volciano, sito in Via degli Alpini numero 4, con superficie netta in pianta di circa mq. 275 e collocato sull'area identificata catastalmente al foglio 4, particella 821, di mq. 2.528, meglio descritto nella Relazione allegata alla lettera A).
2. L'immobile è stato adibito ad asilo nido a seguito di un'importante ristrutturazione nell'anno 2008 e nel corso del mese di agosto 2017 subirà un intervento di miglioramento sismico della struttura.
3. L'asilo è vicino all'edificio che ospita la scuola dell'infanzia statale "Angeli Custodi", in Via San Pietro numero 2, anch'essa di proprietà comunale, presso il quale è ubicata la cucina, dove il Comune gestisce in economia la preparazione dei pasti anche per gli utenti dell'asilo nido. Il personale dell'asilo nido si occupa del trasporto dei cibi dalla cucina all'asilo nido utilizzando un automezzo di proprietà comunale che messo gratuitamente a disposizione del Concessionario.
4. L'edificio del nido comprende un locale scaldavivande per la porzionatura dei pasti ed il lavaggio delle stoviglie.
5. La struttura dell'asilo nido è idonea ad ospitare fino ad un massimo di 30 bambini, secondo Comunicazione Preventiva d'Esercizio del Comune del 20 febbraio 2009 e verbale ASL prot n. 0033521 del 3 marzo 2009.
6. Il nido è oggi funzionante con capacità ricettiva di n. 16 posti, incrementata del 20% fino a 18 posti ed ospita bambini a partire dai 9 mesi di età.
7. Al riguardo, qualora intervengano diverse disposizioni normative in ordine alla capacità ricettiva degli asili nido, il Concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli di aggiudicazione, ovvero alcuna altra somma anche a titolo di eventuale risarcimento danni.
8. La struttura viene affidata in uso gratuito nello stato di fatto e di diritto attuale, esclusivamente per la gestione del servizio di asilo nido e delle attività complementari collegate, con divieto assoluto di svolgervi attività diverse e deve essere utilizzata nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in materia e dalla presente convenzione.
9. Il Concessionario dà atto delle buone condizioni manutentive dell'immobile e della sua completa idoneità allo svolgimento del servizio.
10. L'immobile viene concesso libero da crediti e da debiti, completo di arredi, attrezzature, materiali e strutture ludico-didattiche necessarie allo svolgimento del servizio e conformi a quanto richiesto dalla normativa di settore.
11. Il Comune concede, altresì, in uso gratuito l'automezzo necessario per il trasporto dei pasti dalla cucina all'asilo nido.
12. Prima dell'inizio della gestione sarà redatto, in contraddittorio tra le parti analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dei beni mobili ed immobili. La sottoscrizione del verbale segnerà la presa in carico delle strutture e l'avvio dell'esecuzione del contratto.
13. I locali, le attrezzature e gli arredi del nido, oltre che l'automezzo, rimangono di esclusiva proprietà del Comune e saranno utilizzati dal Concessionario che ne garantirà il buon uso e l'efficienza, senza soluzione di continuità per l'intera durata della concessione.
14. Il Concessionario s'impegna a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature se non previa comunicazione al Comune e conseguente autorizzazione formale.
15. Sono a carico del Concessionario eventuali integrazioni degli arredi e delle attrezzature che risultassero necessari per l'erogazione del servizio, nonché la sostituzione dei beni che durante la vigenza del rapporto non siano più idonei all'utilizzo.
16. Alla scadenza della concessione il nido dovrà essere riconsegnato al Comune proprietario previa verifica congiunta dello stato dei beni.
17. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili, fatto salvo il normale deterioramento legato all'uso, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine fissato dal Comune. Trascorso inutilmente il termine, il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione definitiva versata alla stipula del contratto di concessione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati, o di mercato per quelli mancanti.

Articolo 11 - Criteri generali di organizzazione, funzionamento ed orari delle attività ordinarie

1. Il servizio in concessione deve essere svolto dal Concessionario con propria organizzazione nel rispetto e secondo le modalità previste nel presente capitolato, dal regolamento comunale del servizio di asilo nido allegato, dal progetto tecnico presentato in sede di gara, nonché dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. In ragione del rapporto concessorio, il Concessionario, diverrà titolare dell'autorizzazione alla gestione del servizio e dell'accREDITamento dello stesso presso la Regione Lombardia. Il Concessionario è tenuto ad attenersi ai criteri per l'accREDITamento delle unità di offerta sociali per la prima infanzia previsti dalla vigente normativa, citata nell'articolo 4.
3. Il servizio educativo richiesto comprende:
 - l'offerta di un servizio inteso come azione di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psico-fisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità affettive, cognitive, relazionali e motorie, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età;
 - il sostegno delle capacità educative dei genitori, favorendo per quanto possibile la conciliazione delle scelte professionali e familiari e fornendo le dovute informazioni sul bambino, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche con incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
 - una particolare cura nella fase di ambientamento del bambino, provvedendo ad un graduale inserimento personalizzato per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente, soprattutto per i nuovi frequentanti, in sinergia con la famiglia. L'educatore instaurerà quindi un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradualmente alle nuove figure di riferimento e ai piccoli compagni, secondo modalità concordate fra educatori e genitori.
4. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, riconoscerà al Comune una significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo.
5. Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, attraverso la propria organizzazione e con proprio personale, pur comandato dal Comune secondo quanto specificato all'articolo 16.
6. Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
7. L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
8. L'anno educativo inizia indicativamente il 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo, garantendo comunque il servizio per 47 settimane complessive di apertura.
9. La chiusura del servizio di asilo nido comunale è prevista durante il mese di agosto.
10. Il Concessionario definisce, prima dell'inizio di ogni anno educativo, il calendario con evidenziate le giornate di chiusura previste, lo comunica al Comune e lo mette a disposizione degli utenti.
11. Il servizio di asilo nido è prestato secondo le seguenti modalità minime:
 - . carattere diurno con orario giornaliero di apertura all'utenza di almeno 9 ore;
 - . orario a tempo pieno: dalle ore 7:30 – 17:00;
 - . orario a tempo parziale: dalle ore 7:30 alle ore 12:45;
 - . funzionamento per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

Articolo 12 - Modalità di ammissione al servizio e rette di frequenza

1. Le iscrizioni dei bambini al servizio di asilo nido vengono raccolte e gestite dall'Ufficio Istruzione del Comune di Roè Volciano.
2. Il Comune provvederà all'elaborazione delle graduatorie di ammissione; l'organizzazione degli inserimenti sarà concordata con il Concessionario.
3. Il corrispettivo mensile del servizio è elemento di valutazione dell'offerta in sede di gara ed è individuato al ribasso rispetto ad un importo massimo di euro 575,00 mensili, riferito al costo mensile per bambino a tempo pieno.
4. Il Comune definisce annualmente le rette dell'asilo nido, che per l'anno educativo 2017/2018 sono le seguenti:
 - retta, quota fissa, escluso servizio mensa:

- fino a ISEE 6.000,00 = quota pari ad euro 280,00,
oltre ISEE 6.000,00 = quota pari ad euro 310,00.
- alla quota fissa va aggiunta la quota pasto (servizio gestito in economia dal comune) per le giornate di effettiva presenza.
 - ai nuclei famigliari residenti composti da almeno 3 figli in età tra 0 e 14 anni compresi, dei quali almeno uno frequentante l'asilo nido comunale ed un altro la scuola materna, sarà accordata una riduzione sulla retta mensile pari al 30% composta da quota fissa e quota pasto.
 - ai nuclei famigliari residenti con due figli frequentanti entrambi l'asilo nido comunale, sarà accordata una riduzione sulla retta mensile pari al 30% composta da quota fissa e quota pasto al minore di età.
 - per gli utenti non residenti la quota fissa è di euro 400,00 e la quota mensa (servizio gestito dal comune) è di euro 5,50, senza applicazione della certificazione ISEE.
 - per tutti gli utenti iscritti al servizio part-time verrà applicato uno sconto sulla quota fissa pari al 25%.
5. Per l'anno educativo 2017/2018, la retta quota fissa di cui al precedente comma 4 è applicata ai primi 18 iscritti, residenti e non nel Comune di Roè Volciano. Per gli iscritti ulteriori, la retta è il corrispettivo mensile definito in sede di gara.
6. La quota fissa delle rette di frequenza ed il numero degli utenti ai quali la stessa verrà applicata possono essere variati annualmente dal Comune, in occasione della definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale con decorrenza dall'inizio dell'anno educativo successivo.
7. Il servizio di ristorazione è garantito agli utenti dell'asilo direttamente dal Comune che lo gestisce in economia, da settembre a giugno, e in appalto, nel mese di luglio o in caso di sospensione del servizio in economia. La retta, quota mensa, giornaliera e variabile in base alla presenza effettiva, è gestita secondo le indicazioni definite dal Comune.
8. Il Comune si impegna a comunicare la graduatoria degli ammessi, entro il mese di luglio di ogni anno, al Concessionario per i provvedimenti di competenza (contatti con la famiglia e procedure di inserimento dei bambini).

Articolo 13 - Prestazioni

1. Il Concessionario dovrà garantire attraverso il proprio personale, anche comandato dal Comune, le seguenti prestazioni:

1.1 Attività educative, ausiliarie, programmazione e coordinamento

Nello specifico dovranno essere assicurati:

- il coordinamento dei servizi, attraverso una figura appositamente individuata e in possesso di adeguato titolo di studio ed esperienza, responsabile della corretta esecuzione del contratto;
- le attività educative con completa gestione di tutte le fasi operative (a titolo esemplificativo: accoglienza, attività, vigilanza, assistenza, cura ed igiene personale, prevenzione delle criticità, pranzo, merenda, riposo e riconsegna dei bambini all'uscita, rapporti con i genitori), attraverso personale con titolo specifico;
- le attività ausiliarie di custodia, pulizia e riordino degli ambienti del nido, compresi gli arredi, il materiale ludico, le attrezzature presenti e gli spazi esterni di pertinenza delle strutture, trasporto e supporto allo smistamento dei pasti;
- la programmazione delle attività educative: prima dell'inizio dell'anno educativo, non oltre il 15 agosto di ogni anno, il Concessionario predispone la programmazione annuale e la trasmette al Comune. Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni;
- la verifica e la rendicontazione della gestione: lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra il Comune ed il Concessionario e attraverso una relazione finale che il Concessionario deve trasmettere al Comune entro il 10 agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo. La relazione deve anche illustrare l'andamento gestionale, anche dal punto di vista economico, i risultati ottenuti nelle varie attività, le problematiche emerse, le modalità di superamento delle criticità di lavoro ed eventuali suggerimenti per il miglioramento dell'attività.

1.2 Somministrazione dei pasti:

Il servizio di ristorazione è gestito direttamente dal Comune di Roè Volciano con l'utilizzo del centro cottura in Via degli Alpini presso la Scuola dell'Infanzia. Il Comune provvederà alla preparazione dei pasti ed alla consegna al personale ausiliario del Concessionario, che ne curerà il trasporto e la collocazione nel locale cucina dell'asilo nido.

Il numero dei pasti necessari giornalmente dovrà essere ordinato centro cottura (cucina) entro le ore 9:30 di ogni mattina.

1.3 Pulizia e sanificazione:

La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Concessionario deve produrre le schede tecniche e/o di sicurezza dei detersivi e detergenti indicati, al fine di garantire l'idoneità dei prodotti al particolare impiego al quale devono essere destinati all'interno del nido.

Sono a carico del Concessionario anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie, che potranno essere svolte anche avvalendosi di ditte esterne qualificate.

1.4 Manutenzione ordinaria:

Il Concessionario deve:

- effettuare le riparazioni di manutenzione ordinaria, secondo la definizione dell'art. 1609 del codice civile;
- riparare con la massima sollecitudine i danni provocati da proprio personale su impianti, arredi e attrezzature;
- avvalersi, per l'esecuzione di eventuali lavori, di aziende in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici.

Qualora il Concessionario non adempia agli interventi di propria competenza, il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente, incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia, ed addebitando le spese sostenute al concessionario, fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

Il Concessionario dovrà tenere un registro sul quale saranno registrati tutti gli interventi di manutenzione effettuati.

Articolo 14 - Condizioni particolari per la gestione delle attività principali (tipiche ed essenziali del servizio) da parte del concessionario e principi pedagogici consolidati

1. Cura e assistenza degli utenti

Il Concessionario deve sviluppare il progetto educativo nel rispetto dei seguenti standard minimi qualitativi: all'interno della programmazione educativa fondamentale è favorire la routine intesa come il susseguirsi di momenti che consentono al bambino di orientarsi durante la giornata pensata e scandita secondo i ritmi ed i bisogni infantili. Il momento iniziale dell'accoglienza, è seguito dalla merenda, dall'appello, dalle attività programmate perché i bambini possano esprimere i loro stessi e le loro capacità e curiosità attraverso il gioco libero o strutturato, individuale o di gruppo, dal momento del pranzo quale opportunità di maturazione del bambino nell'autonomia, dal cambio quale occasione fondamentale di rapporto privilegiato fra il bambino e l'adulto, dal sonnello pomeridiano, dal risveglio, dalla merenda e dall'atteso finale ricongiungimento positivo con la famiglia.

2. Progettazione educativa

Fra gli obiettivi della programmazione psico-pedagogica, quali standard minimi qualitativi, devono essere presenti: la costruzione dell'identità del bambino, lo sviluppo delle sue competenze, l'aumento delle conoscenze, la sperimentazione, la socializzazione e l'autonomia. Punti fondamentali nell'atto di cura del bambino che cresce per formare la sua persona sono la continuità educativa con la famiglia oltre al lavoro e alla comunicazione con le istituzioni sociali e educative del territorio. I principi fondamentali su cui si basa il servizio devono essere: l'accoglienza, l'uguaglianza, l'integrazione, il rispetto e la partecipazione.

3. Inserimento dei bambini

L'inserimento e l'ambientamento dei bambini devono avvenire nel rispetto delle seguenti linee-guida essenziali da parte del concessionario: particolare attenzione va riservata alla delicata fase dell'inserimento, situazione ricca di forti emozioni, aspettative e timori in cui gli incontri ed i colloqui con le educatrici risultano indispensabili per allentare le tensioni iniziali causate dalla paura per il nuovo, e l'ansia per il cambiamento e la separazione.

4. Rapporti relazionali – Coinvolgimento delle famiglie e dei piccoli utenti

Il coinvolgimento delle famiglie e dei bambini deve essere realizzato dal Concessionario con riferimento particolare all'esplicitazione delle tematiche educative trattate ed alle modalità di informazione e documentazione sul servizio di asilo nido negli incontri fra il personale dell'asilo nido e i genitori, nel rispetto dei seguenti standard minimi qualitativi: il coinvolgimento e le relazioni con le famiglie degli utenti

particolarmente importanti si realizzano attraverso incontri e colloqui a cominciare dal periodo dell'inserimento, e attraverso contatti giornalieri e iniziative varie per genitori a carattere formativo.

5. Continuità educativa

Le azioni per garantire la continuità educativa tra l'asilo nido e le scuole dell'infanzia devono essere realizzate dal concessionario nel rispetto delle linee-guida desumibili dalla normativa regionale.

6. Attività comunicative.

Le attività comunicative relative al servizio devono essere realizzate dal Concessionario nel rispetto degli standard minimi qualitativi quali incontri, riunioni, momenti formativi, questionari di soddisfazione, sito internet, ecc..

7. Carta dei Servizi

La Carta della qualità dei servizi deve essere elaborata dal Concessionario con evidenziazione dei fattori di qualità, degli indicatori di qualità e degli standard di qualità, nonché seguendo il processo disciplinato dalla normativa generale.

8. Rapporti relazionali – Servizi innovativi per le famiglie

La realizzazione di servizi innovativi da parte del Concessionario deve avvenire previa comunicazione preventiva al Comune. Le attività opzionali coerenti con quelle tipiche e essenziali possono essere relative a (l'elenco è da intendersi indicativo e non esaustivo): • ampliamento fascia oraria di apertura (prolungamento orario) • ampliamento calendario (sabato o giornate non previste dal calendario approvato annualmente) • laboratori ludico-didattici • incontri formativi • centri estivi.

Articolo 15 - Utenti disabili

1. Il servizio di asilo nido è prioritariamente assicurato ai portatori di disabilità in possesso di certificazione.
2. Il Concessionario deve garantire, laddove richiesto e senza aggravii di costo alcuno rispetto alla tariffa stabilita, le prestazioni di sostegno educativo - assistenziale per i bambini con situazioni di handicap.
3. Per tali inserimenti il Concessionario si rende disponibile in modo incondizionato allo scambio di informazioni fra famiglia, Comune, A.S.S.T. territoriale di competenza, pediatra, per organizzare il miglior accompagnamento possibile del piccolo nella vita del nido.
4. Il Comune di impegna a corrispondere al Concessionario il costo relativo al personale aggiuntivo.

Articolo 16 – Personale impiegato dal Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio solamente personale in possesso dei necessari titoli di studio e dell'esperienza professionale documentata in servizi educativi, così come prescritto dalla vigente normativa regionale di riferimento.
2. Più precisamente il personale incaricato dell'espletamento del servizio, a carico del Concessionario, è individuato nelle seguenti figure professionali minime previste dalla normativa regionale per l'accreditamento degli asili nido:
 - a) Coordinatore: responsabile pedagogico ed organizzativo del servizio presso la struttura, scelto fra gli operatori, preferibilmente nell'educatore dipendente comunale già incaricato del ruolo dal Comune durante la gestione in economia, con compiti di organizzazione e realizzazione delle prestazioni previste dal presente capitolato e dal progetto educativo, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi. Dovrà in particolare esercitare le seguenti funzioni di: - coordinamento e sorveglianza di tutta l'attività svolta dal personale impiegato nel servizio; - referente per il Comune, i genitori, il pediatra e gli organismi partecipativi (Comitato di gestione); - di vigilanza sul rispetto delle disposizioni legislative e normative in materia di sicurezza; - di collaborazione con il Comune ed il Comitato di gestione;
 - b) Operatori socio educativi (laurea in scienze dell'educazione o diploma di qualifica di Assistenza all'Infanzia), quali: Maestre d'asilo, Vigilatrice d'infanzia, Puericultrice, Maturità professionale di assistente alla comunità infantile, Maturità Magistrale, responsabili delle attività educative e di cura rivolte ai bambini per tutto il tempo della loro permanenza all'interno del servizio;
 - c) Addetti ai servizi: coadiuvano i predetti operatori socio educativi, garantendo la pulizia, la cura generale degli ambienti interni ed esterni, la predisposizione per i pasti, e collaborano con il personale educativo, in una dimensione di trasversalità, per il buon andamento del servizio.
3. Il Concessionario nominerà, inoltre, un responsabile che risponda dei rapporti contrattuali, per l'aspetto gestionale/amministrativo, del servizio col Comune.

4. Tutto il personale dovrà mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima responsabilità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio. E' tenuto specificatamente:
- al rispetto e alla cura della propria persona;
 - al rispetto della puntualità, del segreto professionale e della riservatezza;
 - a tenere un contegno decoroso e corretto, di provata serietà e competenza, disponibile nei riguardi degli utenti e delle famiglie;
 - alla collaborazione con i genitori, il Comune, e, qualora fosse necessario, con i Servizi Sociali di zona, le Forze dell'Ordine, i pediatri dei bambini frequentanti il nido.
5. Tale personale è tenuto, inoltre, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roè Volciano, allegato al presente capitolato, in quanto compatibili.
6. Il Concessionario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne dovesse derivare durante lo svolgimento del servizio, e dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di gravi negligenze ovvero ritenuto inidoneo allo svolgimento del servizio.
7. Oltre al proprio personale il Concessionario dovrà impiegare i seguenti dipendenti del Comune in assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 23 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
- a. n. 1 Istruttore Educatore Asilo Nido, Categoria C, posizione economica C.4,
 - b. n. 1 Operatore Asilo Nido, Categoria B, posizione economica B.4.
8. Il Concessionario assume gli impegni contenuti nel Protocollo d'intesa, allegato al presente capitolato, contenente la disciplina dell'assegnazione temporanea di cui al comma precedente.
9. Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi a reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, secondo il certificato penale antipedofilia per il lavoro in asilo nido ai sensi del D.Lgs. n. 39/2014 acquisito dal Concessionario e deve, altresì, possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.
10. Il Concessionario garantirà per l'orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra educatore e bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standards di personale previsti dalla vigente normativa della Regione Lombardia, nonché dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.
11. Prima dell'inizio del servizio il Concessionario deve inviare al Comune l'elenco del personale educativo ed ausiliario, specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi assegnati ad ogni operatore.
12. Il Concessionario si impegna, altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del medesimo, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini.
13. In caso di assenza del personale educativo, il Concessionario deve garantire le condizioni standards del servizio, provvedendo all'immediata sostituzione con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale di settore. In tal caso, il Concessionario è tenuto a documentare al Comune, contemporaneamente all'avvio al servizio del nuovo operatore, i relativi dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti dal medesimo.
14. Il Comune ha diritto di richiedere la sostituzione del personale che non offra garanzie di capacità, contegno corretto non risulti idoneo a perseguire le modalità previste dal progetto educativo.
15. Il Concessionario può presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con il Comune. Il Comune stesso può proporre a sua volta progetti formativi per tirocinanti. Questi ultimi, in ogni caso, possono solo affiancare e non sostituire gli operatori.
16. Il Concessionario, ancorchè non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del **Codice**, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e anche dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
17. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
18. L'amministrazione potrà richiedere al Concessionario in qualsiasi momento, l'esibizione di idonea documentazione, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

19. Il mancato rispetto degli obblighi sopra citati comporta la risoluzione del contratto.

CAPO III – ONERI A CARICO DELLE PARTI

Articolo 18 - Oneri a carico del Comune

1. Il Responsabile del Servizio Istruzione è il referente nei rapporti con il Concessionario.
2. Il Comune concedente s'impegna a:
 - convenzionare annualmente un numero di posti da riservare a residenti con il riconoscimento del prezzo di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera c);
 - determinare annualmente le rette di frequenza, quota fissa, in base all'indice ISEE, per i posti convenzionati;
 - concedere in uso gratuito l'immobile comunale, idoneo ed arredato, e l'automezzo necessario al trasporto dei pasti dalla cucina all'asilo nido;
 - provvedere alle coperture assicurative dell'immobile per responsabilità civile, incendio e furto e dell'automezzo concesso in uso;
 - provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali e dell'area esterna, oltre che degli impianti fissi;
 - la fornitura del pasto attraverso il proprio centro di cottura gestito in economia e mediante appalto nel mese di luglio o in caso di sospensione del servizio gestito direttamente;
 - raccogliere le iscrizioni e redigere la graduatorie e le comunicazioni, concordate con il Concessionario, alle famiglie;
 - comandare due dipendenti comunali secondo il protocollo d'intesa allegato, mantenendo a proprio carico l'onere del trattamento accessorio e l'IRAP.

Articolo 18 - Oneri a carico del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Dal momento della stipula del contratto, il Concessionario attiva le procedure necessarie per subentrare in tutti i rapporti connessi all'esercizio delle attività e provvede a nominare il referente del Comune per l'esecuzione del contratto.
3. Fatto salvo quanto previsto nel presente capitolato, il Concessionario dovrà garantire:
 - il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento della struttura: il concessionario assume gli impegni conseguenti, per quanto riguarda in particolare il rispetto dei criteri e dei rapporti numerici stabiliti dalla normativa regionale, anche in caso di future modifiche;
 - mettere a disposizione del Comune il numero dei posti convenzionati stabiliti annualmente dalla giunta comunale di cui all'art. 9 comma 1, lettera a.1) per i quali è riconosciuto il prezzo a carico del Comune di cui alla lettera c) del citato comma 1 dell'art. 9;
 - la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara ed il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
 - ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari addetti ai servizi), incluso quanto previsto dal protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea dei due dipendenti comunali;
 - le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale preposto al servizio e dei bambini iscritti allo stesso;
 - la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del Concessionario;
 - la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi, dell'arredamento e del materiale messo a disposizione, attenendosi alle procedure di autocontrollo e HACCP previsti dalla vigente normativa;
 - la fornitura, la sostituzione e integrazione periodica del materiale di consumo e ludico - pedagogico necessario per l'effettuazione del servizio;
 - il rimborso delle utenze della gestione calore, dell'acqua e dell'energia elettrica, che il Comune sostiene annualmente per la struttura ospitante l'asilo nido comunale. Tale rimborso economico

dovrà essere corrisposto su richiesta del Comune in un'unica rata annuale, con le modalità dallo stesso determinate;

- gestione e smaltimento differenziato dei rifiuti, con pagamento della relativa tassa comunale;
- pagamento della TASI;
- la manutenzione ordinaria dei locali occupati e dell'area esterna;
- le attività integrative relative alla gestione del servizio, quali: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio, oltre che la rendicontazione attraverso la relazione finale da consegnare entro il 10 agosto;
- la fornitura, la manutenzione e l'eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari, compresi quelli già forniti dal Comune di Roè Volciano e che, al termine della concessione del servizio, resteranno di proprietà del Comune, senza corresponsione di alcun indennizzo da parte di quest'ultimo;
- la fornitura di eventuale ulteriore arredamento, attrezzature e articoli per il gioco da installare presso il giardino del nido;
- la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta di frequenza;
- la gestione e introito delle rette mensili, dei solleciti e dei recuperi credito;
- la promozione dei servizi;
- l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- le imposte, tasse ed obblighi derivanti dalla concessione;
- rimane a carico del Concessionario ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato.

Articolo 19 - Tutela dei dati personali e sensibili

1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Comune di Roè Volciano, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti, designa il Concessionario quale incaricato del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
2. Il Comune comunica al Concessionario i dati personali relativi ai soggetti che usufruiscono dei servizi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, conferendo al Concessionario i dati personali e sensibili nel rispetto dei seguenti criteri operativi:
 - la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività, che rientrano tra le finalità istituzionali dell'ente locale correlate all'ambito dei servizi sociali;
 - i dati comunicati al Concessionario sono resi allo stesso in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.
3. I dati comunicati dal Comune o acquisiti direttamente dal Concessionario per conto del Comune non potranno essere riprodotti ad uso del Concessionario stesso, nè resi noti in alcuna forma e modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.
4. Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.
5. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

TITOLO III – NORME FINALI

Articolo 20 - Verifiche e controlli

1. Il Concessionario soggiace alla vigilanza del Comune sull'esecuzione del servizio e sulla corretta applicazione del protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea del personale, secondo principi di leale collaborazione e correttezza.

2. Il Comune, attraverso i propri uffici competenti cui dovrà essere garantito l'accesso all'asilo, svolgerà per tutto il periodo contrattuale attività di monitoraggio e di controllo per verificare il corretto svolgimento delle attività al fine di garantire il risultato positivo delle stesse.
3. Ogni azione finalizzata alla risoluzione di criticità riscontrate e al miglioramento del servizio, compresi gli interventi con le famiglie utenti, dovrà essere concordata con l'Ufficio Istruzione comunale.
4. Il Concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.

Articolo 21 - Organi di partecipazione - coordinamento attività educativa

1. La partecipazione sociale alla gestione dell'asilo nido comunale è garantita dall'esistenza del Comitato di gestione previsto dal vigente Regolamento dell'Asilo Nido Comunale.

Articolo 22 – Norme sulla sicurezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D. Lgs. 81/08 e smi. Ai fini della presente concessione il datore di lavoro, destinatario degli obblighi di cui all'art. 26 del predetto D.Lgs. 81/2008, è individuato nel legale rappresentante del Concessionario.
2. In relazione alla presenza dei rischi dati da interferenze, come previsto dall'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/0028, vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si precisa che non si è ritenuto di predisporre il DUVRI in assenza di interferenze durante le attività oggetto della concessione.
3. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

Articolo 23 – Responsabilità

1. Il Concessionario è tenuto a presentare all'atto della stipula del contratto, a pena di decadenza dallo stesso, apposita polizza assicurativa riferita specificatamente ai servizi oggetto della presente concessione. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale del Concessionario nell'espletamento dei servizi RCT ed RCO, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro; Euro 2.000.000,00 per danni a persone; Euro 1.000.000,00 per danni a cose.
2. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione.
3. Il Concessionario si impegna a presentare al Comune, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.
4. Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario.
5. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente del Concessionario impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dalla concessione.

Articolo 24 - Penalità

1. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'amministrazione ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di euro 100,00 sino al massimo del 10% del valore contrattuale, a seconda della gravità dei disservizi arrecati.
2. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di controdeduzione entro sette giorni dalla notifica.
3. Tutte le comunicazioni relative all'applicazione delle sanzioni saranno inviate via fax o mediante posta elettronica certificata.
4. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate e non potranno protrarsi oltre 3 giorni.
5. L'importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di trasferimento del prezzo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), o sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.

Articolo 25 – Risoluzione e recesso

1. Qualora il Concessionario non adempia con puntualità alle obbligazioni assunte con il presente e con il contratto, il Comune concedente, a norma dell'articolo 1453 del Codice civile, risolve il rapporto contrattuale secondo la procedura prevista dall'articolo 108 comma 3 del **Codice**.
2. Nel caso di cessazione per colpa o disdetta del Concessionario, il Comune incamera il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.
3. Il Comune potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto mediante trattenuta sui pagamenti o rivalsa sulla cauzione definitiva.
4. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.
5. Il Comune, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 90 giorni, da notificare al Concessionario.
6. In caso di recesso il Concessionario ha diritto al pagamento dei servizi prestati secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.
7. Il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di risolvere la convenzione in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. In tale caso potrà domandare la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale della convezione.
8. Il Concessionario qualora richieda la risoluzione della convenzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione al Comune con dati inconfutabili.
9. Il Comune si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione della convenzione o di offrire modifiche eque alle condizioni della convenzione.

Articolo 26 - Divieto di sub concessione e cessione

1. La sub concessione del servizio è consentita alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del Codice.
2. E' vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, salvo quanto previsto dal **Codice** per le vicende soggettive del Concessionario.

Articolo 27 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante dalla concessione che non si sia potuta risolvere in via bonaria ai sensi dell'art. 206 del **Codice** è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 28 - Revisione contrattuale

1. Sulla base delle risultanze dei processi di controllo e valutazione svolti dal Concessionario e dal Comune, nonché a fronte di eventuali importanti modificazioni nell'impostazione del servizio anche in ragione di nuovi accordi fra il Comune ed altre istituzioni del territorio, le parti potranno incontrarsi per aggiornare la situazione e l'andamento del servizio e per concordare, se necessario, la revisione dei contenuti contrattuali, al fine di mantenere inalterata la natura di servizio pubblico e di utilità sociale dell'asilo nido.
2. L'eventuale revisione in ogni caso non potrà prevedere la modifica sostanziale degli elementi del presente capitolato. In nessun caso la eventuale revisione dei rapporti economici potrà avere efficacia retroattiva, né violare le norme del **Codice**. Non si potrà dare corso a revisioni contrattuali senza il consenso di entrambe le parti.

Articolo 29 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e negli ulteriori documenti di gara, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ALLEGATI:

- A) Relazione immobile dell'asilo nido;
- B) Protocollo intesa personale;
- C) Codice di comportamento dei dipendenti di Roè Volciano;
- D) Regolamento dell'asilo nido.